



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

info@comune.bolognola.mc.it – comune@pec.comune.bolognola.mc.it

INFORMATIVA IMU 2022

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili.

Il legislatore, con l'abrogazione della IUC (*Imposta Unica Comunale*), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (*contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160*) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) ma abolendo la TASI (*Tributo per i servizi indivisibili*).

1. SCADENZE

Per l'anno 2022 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

- PRIMA RATA IN ACCONTO: **16 GIUGNO 2022**;
- SECONDA RATA A SALDO: **16 DICEMBRE 2022**.

2. PRINCIPALI NOVITA' DEL 2022

ABITAZIONE PRINCIPALE: L'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. **La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportando nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».**

RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: Limitatamente all'anno 2022, l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), dispone **la riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 37,5%**. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (*ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%*).

ESENZIONE IMU "BENI MERCE": L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - (*Legge di Bilancio 2020*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati**. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE "D3": L'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per

l'intera annualità 2021, l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ALIQUOTE - DETRAZIONI - ESENZIONI

L'abitazione principale, così come le fattispecie ad esse equiparate per legge, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

<p>ALIQUOTE IMU 2022 (approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 10-06-2022)</p>

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,40% DETRAZIONE DI € 200
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	ESENTE
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	ESENTE
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	
7	Aree fabbricabili	1,06
8	Terreni agricoli	ESENTE
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
10	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	ESENTE
11	gli immobili, terreni e fabbricati, dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari	ESENTE

*Si precisa che gli importi riguardanti gli immobili appartenenti al gruppo catastale D

devono essere suddivisi calcolando l'aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato e la restante parte di aliquota al Comune.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

I comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

3. VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l'intero importo in un'unica soluzione.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello **F24**.

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di Bolognola è: **A947**

Il versamento non si effettua se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 12,00.

1. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Bolognola al seguente contatto:

Bolognola, lì 18/10/2022.



Responsabile del servizio tributi

Gentili Cristina

